



# LEGGE CANONICA E AZIONE PASTORALE

---

Appunti per ritrovarne la sintonia - 1

3 aprile 2025  
Elio Dotto

# APPUNTI

## **Esempi**

- a. can. 144 - *supplet Ecclesia*
- b. cann. 1161-1165 - *matrimonii irriti sanatio in radice*

## **Quaestiones disputandae**

1. Il rapporto storico tra cultura giuridica e cultura teologica
2. Il rapporto teoretico tra diritto e morale
3. Il rapporto epistemologico tra diritto canonico e diritto secolare
4. La «pastoralità» del diritto canonico
5. Per una rinnovata descrizione del diritto naturale e del diritto divino

## **Diritto particolare di Cuneo-Fossano**

- a. sull'amministrazione dei beni temporali e sul sostentamento del clero
- b. sulle parrocchie

## *UN ESEMPIO*

**Can. 144 - §1.** Nell'errore comune di fatto o di diritto, e parimenti nel dubbio positivo e probabile sia di diritto sia di fatto, **la Chiesa supplisce**, tanto nel foro esterno quanto interno, la potestà di governo esecutiva.

§2. La stessa norma si applica alle facoltà di cui ai cann. 882 e 883 [confermazione], 966 [confessione], e 1111, §1 [matrimonio].

# *QUAESTIONES DISPUTANDAE*

- 1. Il rapporto storico tra cultura giuridica e cultura teologica**
- 2. Il rapporto teoretico tra diritto e morale**
- 3. Il rapporto epistemologico tra diritto canonico e diritto secolare**
4. La «pastoralità» del diritto canonico
5. Per una rinnovata descrizione del diritto naturale e del diritto divino

# IL RAPPORTO STORICO TRA CULTURA GIURIDICA E CULTURA TEOLOGICA

Nella Chiesa cattolica contemporanea sperimentiamo una tensione tra diritto canonico e teologia, al punto che il confronto interdisciplinare appare spesso faticoso o comunque poco coltivato.

Fin dall'inizio del secondo millennio cristiano, più precisamente con la riforma gregoriana dell'XI secolo, si è sviluppata nella Chiesa occidentale una cultura giuridica **parallela** rispetto a quella teologica.

Ghislain Lafont, nella sua *Storia teologica della Chiesa*, riconosce in Occidente quasi una «concorrenza» tra la disciplina del diritto canonico, così come si struttura dalla *Concordia discordantium canonum* di Graziano in poi, e la teologia. In particolare, la teoria della **duplicità tra potestà di ordine e potestà di giurisdizione**, tra la validità teologica dei sacramenti e la loro lecita amministrazione, segnala due prospettive tra loro parallele e connesse.

# IL RAPPORTO STORICO TRA CULTURA GIURIDICA E CULTURA TEOLOGICA

Ritroviamo questa duplicità tra potestà di ordine e potestà di giurisdizione nel **Concilio Vaticano II**, in particolare nella *Nota explicativa praevia* della Costituzione *Lumen gentium*, e nel can. 375 del vigente Codice di diritto canonico, che di quel Concilio è uno dei principali frutti.

Can. 375§2 CIC83 - Con la stessa consacrazione episcopale i Vescovi ricevono, con l'ufficio di santificare [*potestà di ordine*] anche gli uffici di insegnare e governare [*potestà di giurisdizione*] i quali tuttavia, per loro natura, non possono essere esercitati se non nella comunione gerarchica col Capo e con le membra del Collegio.

L'affermazione conciliare della precedenza del sacramento sul diritto, per cui i Vescovi traggono la loro potestà dall'ordinazione sacra e non dal mandato pontificio, trova qui sintesi con la necessità di salvaguardare la comunione ecclesiale per mezzo dell'ordinamento giuridico e gerarchico: rimane la duplicità tra potestà di ordine e potestà di giurisdizione, tra sacramento e diritto; e tuttavia **tale duplicità viene ricondotta all'unità teologica della natura sacramentale della Chiesa.**

# IL RAPPORTO STORICO TRA CULTURA GIURIDICA E CULTURA TEOLOGICA

*Nella storia della Chiesa come si è sviluppata questa duplicità tra diritto e teologia che il Concilio Vaticano II ha provato a sanare ma le cui tensioni sperimentiamo ancora oggi?*

- a. Lafont mette in correlazione questa «nascita del diritto canonico» come disciplina a sé stante con l'alternarsi tra **metodo analogico** e **metodo anagogico**, avvicendamento che, a suo modo di vedere, segna i rapporti del cristianesimo sia con la radice ebraica che rispetto al suo sviluppo nella storia occidentale. Il passaggio dal messianismo giudaico alle **prime Chiese ellenizzate** comporta una prima evoluzione della forma cristiana, dall'analogia all'anagogia, per cui alla costruzione del Regno terreno, analogia del Regno celeste, si sostituisce la cura per il percorso spirituale, anagogico, nella sequela di Cristo, che dalla dispersione di questo mondo conduce all'Uno da cui tutto proviene. In questa concentrazione sul cammino verso Dio, dove le esperienze della terra vengono subito rilette come figure dei beni celesti, **la dimensione storica, e quindi anche giuridica, è secondaria.**

# IL RAPPORTO STORICO TRA CULTURA GIURIDICA E CULTURA TEOLOGICA

*Nella storia della Chiesa come si è sviluppata questa duplicità tra diritto e teologia che il Concilio Vaticano II ha provato a sanare ma le cui tensioni sperimentiamo ancora oggi?*

- b.** **All'inizio del secondo millennio**, invece, quando in Occidente la Chiesa, anche in relazione alla debolezza del potere temporale, deve strutturarsi maggiormente, **si ritorna all'analogia**: in tale contesto, in cui dalla Chiesa pellegrinante sulla terra per analogia si raggiunge la Gerusalemme del cielo, il *nomos* assume la figura concreta della *lex*, mutuata dal diritto romano, dove, secondo la lezione classica di Cicerone, determinanti sono gli *officia*, e cioè le istituzioni nella loro configurazione canonica. Nel pensiero di Tommaso c'è piena armonia tra diritto e teologia, tra la legge definita «*ordinatio rationis*» e la visione dell'uomo che con la ragione cerca Dio: si tratta però dell'armonia tra due «dipartimenti» distinti, per usare il linguaggio di Lafont, come distinte sono, nell'antropologia tomista, volontà e ragione, la cui «concorrenza» in determinate successive circostanze potrà diventare estraneità.

# IL RAPPORTO STORICO TRA CULTURA GIURIDICA E CULTURA TEOLOGICA

*Nella storia della Chiesa come si è sviluppata questa duplicità tra diritto e teologia che il Concilio Vaticano II ha provato a sanare ma le cui tensioni sperimentiamo ancora oggi?*

- c. Tale estraneità tra diritto e teologia emerge chiaramente **nei passaggi riformatori della storia moderna** della Chiesa in Occidente, quando le rapide trasformazioni del contesto sociale spingono ad **abbandonare nuovamente il metodo analogico, storicamente condizionato, a favore di nuovi percorsi spirituali anagogici**: così avviene nella riforma di Lutero e nei movimenti cattolici di *resourcement* che hanno ispirato la riforma del Concilio Vaticano II, dove la spinta antiggiuridica, più tematizzata nella teologia luterana e per certi versi implicita nel rinnovamento cattolico del XX secolo, caratterizza le riforme avviate. **Per reazione, il «dipartimento giuridico» si struttura in modo autonomo**, di fatto adottando tecniche e sistematiche del diritto secolare, ora non solo separato ma anche contrapposto, al punto da suscitare nel diritto canonico apologetiche imitazioni, per cui gli strumenti del positivismo giuridico moderno, in particolare la codificazione, plasmano la legge della Chiesa, con il rischio di modificarne anche l'indole, aumentando la divaricazione rispetto alla teologia.

# IL RAPPORTO STORICO TRA CULTURA GIURIDICA E CULTURA TEOLOGICA

- d. Per ridurre la divaricazione tra diritto e teologia, **dopo il Concilio Vaticano II**, a margine della revisione del Codice di diritto canonico, **si sviluppa il dibattito sulla natura anche teologica della legge canonica** e, dunque, sulla necessità di implementare una feconda interdisciplinarietà. Il percorso storico che abbiamo qui riassunto mette però in guardia rispetto a facili concordismi: nel cristianesimo, almeno nella sua forma occidentale, **lo scarto tra legge e Vangelo giustifica il mantenimento della distinzione tra cultura giuridica e cultura teologica**, anche per evitare ogni tipo di fondamentalismo giuridico che è del tutto estraneo alla rivelazione del Verbo incarnato.

# IL RAPPORTO TEORETICO TRA DIRITTO E MORALE

La distinzione tra diritto e teologia trova una sua significativa espressione nel rapporto tra diritto e morale. A tale riguardo, attorno al Vaticano II la situazione pare rovesciata: mentre diritto e teologia vanno ciascuno per la propria strada, diritto e morale sono discipline tra loro strettamente congiunte, spesso nei seminari affidate al medesimo insegnante. Si tratta però di un legame funzionale, dovuto alla convergenza tra la deriva positivista del diritto canonico codificato e la riduzione della morale ai precetti, determinate, in entrambi i casi, da ragioni pastorali. **Quello che manca è il rapporto teoretico tra il profilo giuridico della pratica cristiana e il sostegno della teologia alla coscienza morale del cristiano, nel comune riferimento alla «legge».**

Da questo punto di vista, nell'ambito del rinnovamento della teologia morale e in riferimento al diritto secolare, viene generalmente accolta la tesi della **separazione tra diritto e morale**, mutuata dal positivismo giuridico.

# IL RAPPORTO TEORETICO TRA DIRITTO E MORALE

- a. L'accondiscendenza alla separazione moderna tra diritto e morale nasce dalla tensione escatologica cristiana per cui non ci può essere, su questa terra, un ordinamento giuridico che dia compiuta forma alla vita buona secondo il Vangelo: in tal senso, **la separazione tra diritto e morale evita la deriva totalitaria dello Stato etico, permettendo pure la tolleranza degli ordinamenti secolari rispetto al pluralismo etico e religioso.**
- b. Tuttavia, affermando la separazione, l'intreccio tra dimensione giuridica e coscienza morale è sottovalutato, a favore del diritto: l'appello alla responsabilità morale del cittadino rimane nell'ambito delle buone intenzioni, e la storia di questi ultimi decenni ha evidenziato una generalizzata rinuncia a questa presunta funzione pedagogica del diritto che pubblicamente è rimasto come l'unico baluardo rispetto all'arbitrio del singolo, nel minimale ed astratto limite per cui la libertà di uno termina dove inizia la libertà di un altro. Così, **accogliendo la separazione moderna tra diritto e morale, la teologia si è trovata impotente davanti alla totale privatizzazione della morale**, ridotta da sistema antropologico coerente a insieme di convinzioni etiche, e quindi svuotata della sua forza, al punto che di morale non si parla più sulla scena pubblica.

# IL RAPPORTO TEORETICO TRA DIRITTO E MORALE

- c. Da questo punto di vista, **un rinnovato dialogo tra teologia morale e diritto canonico potrebbe essere istruttivo**. I teologi, al riguardo, sembrano aver sottovalutato tale aspetto. Di certo, il bene perseguito dal diritto canonico non è in primo luogo la santità del singolo, quanto piuttosto la trasparenza della testimonianza ecclesiale alla legge del Vangelo che salva: e tuttavia, l'orizzonte della *salus animarum* rende evidente come questa trasparenza passi attraverso la vita buona dei fedeli, la cui realizzazione, d'altro canto, dipende anche dalle condizioni favorevoli che il diritto canonico produce.

# IL RAPPORTO TEORETICO TRA DIRITTO E MORALE

- d. Andrebbe pertanto approfondito il legame tra legge canonica e legge morale, anche rispetto alla tradizionale attitudine del diritto canonico a custodire lo «spazio interno della coscienza morale», attribuendogli pubblicamente un peso che non sempre richiede la formalizzazione nel «foro esterno». **L'esistenza concreta di un diritto che in modo costituzionale riconosce la qualità pubblica della coscienza morale**, anche quando è occulta, «pro foro interno», **sostiene il ministero della teologia morale**, nel contesto secolarizzato di oggi dove altro spazio non c'è per le leggi morali e la stessa coscienza individuale se non quello delle opinioni di ciascuno. Ugualmente, **la qualità di istruzione propria di taluni istituti del diritto canonico, come le censure irrogate per curare alcuni peccati che, per la loro incidenza sulla testimonianza ecclesiale, sono anche delitti, può dare efficacia al ministero pastorale** chiamato a «moralizzare» il popolo di Dio non nella forma scadente dell'esortazione pedagogica, ma nella modalità efficace dell'evangelica correzione fraterna.

# IL RAPPORTO EPISTEMOLOGICO TRA DIRITTO CANONICO E DIRITTO SECOLARE

Una terza polarità che è necessario custodire, meditando sul rapporto tra legge canonica e azione pastorale, è quella tra diritto canonico e diritto secolare. La natura propriamente giuridica della scienza canonistica permette un rapporto paritario con le altre branche del diritto, sia dal punto di vista dei fondamenti che nella comparazione degli istituti. Se poi consideriamo che in Italia il diritto canonico è l'unica disciplina ecclesiastica ad essere insegnata nelle università statali possiamo comprendere ancora meglio la qualità strategica di tale rapporto, anche ai fini di una presenza ecclesiale nel pubblico dibattito.

A questo riguardo si tratta di **coltivare il dialogo tra diritto canonico e diritto secolare passando da un approccio apologetico ad un puntuale confronto epistemologico.**

# IL RAPPORTO EPISTEMOLOGICO TRA DIRITTO CANONICO E DIRITTO SECOLARE

- a. Nel secolo scorso il riferimento del diritto canonico al diritto secolare è avvenuto sostanzialmente in chiave difensiva, per formalizzare nella Chiesa un ordinamento che fosse in tutto analogo a quello statale. Come lo Stato si era appropriato di ambiti prima ritenuti di esclusiva competenza della Chiesa, anzitutto quello matrimoniale, così **ora la Chiesa configurava il suo ordinamento adottando modelli secolari, in particolare attraverso l'uso della tecnica codificatoria.** L'intento pastorale di questa «imitazione», ben evidente in Pio X quando avviò la prima codificazione, veniva così riassorbito da un'apologetica a lungo andare controproducente: infatti, volendo ribadire l'autonomia dell'ordinamento canonico, si rischiava di sminuirne la singolarità, omologandolo agli ordinamenti secolari, come possiamo riscontrare in modo esemplare nel diritto penale.

# IL RAPPORTO EPISTEMOLOGICO TRA DIRITTO CANONICO E DIRITTO SECOLARE

- b. Così, paradossalmente, avviene **anche nella seconda codificazione**, dopo il Concilio Vaticano II, quando alla difesa rispetto allo Stato laico ostile è subentrato il dialogo con il mondo contemporaneo, per cui pure negli istituti giuridici viene perseguito un concordismo che tende a non valorizzare le peculiarità dell'ordinamento canonico: il progetto della *Lex Ecclesiae Fundamentalis*, fallito, e la formalizzazione dei diritti del fedele, in parte realizzata, segnalano un'influenza del diritto pubblico secolare, configurato a parte rispetto al diritto privato, che sembra tradire la natura singolare della legge canonica per cui *l'utilitas privata* coincide con *l'utilitas publica*.

# IL RAPPORTO EPISTEMOLOGICO TRA DIRITTO CANONICO E DIRITTO SECOLARE

- c. Sarebbe a questo punto necessaria **una nuova stagione di incontro tra diritto canonico e diritto secolare determinata** non da ragioni di politica ecclesiastica, nella relazione conflittuale o dialogica tra la Chiesa e lo Stato, ma piuttosto **da una prospettiva epistemologica**, per cui le singolarità del diritto canonico interpellano il diritto secolare rispetto ad ordinamenti capaci di tenere insieme la certezza della legge e la variabilità delle circostanze, mentre le technicalità del diritto secolare forniscono al diritto canonico strumenti efficaci in relazione alla complessità del mondo moderno.
- d. Oggi il punto di incontro potrebbe essere **l'argomentazione del carattere «religiosamente secolare» della legge canonica**: in un contesto in cui la Chiesa occidentale ha perso l'egemonia che aveva consolidato lungo il secondo millennio, spesso in supplenza rispetto al potere temporale, il diritto canonico si configura non soltanto come uno strumento proprio dell'organizzazione ecclesiastica ma anche come simbolo del carattere comunque «teologico» di ogni legge positiva umana che non voglia lasciarsi ridurre a mera procedura.

# IL RAPPORTO EPISTEMOLOGICO TRA DIRITTO CANONICO E DIRITTO SECOLARE

- e. La legge canonica è appunto «**religiosamente secolare**»: senza essere «integralisticamente sacra», nel senso che rifugge ogni identificazione teocratica tra volontà di Dio e norma positiva, **testimonia** per sé stessa **quanto l'orizzonte trascendente sia costitutivo di ogni diritto secolare, anche nel momento in cui tale trascendenza non possa essere nominata**, se non nella forma indiretta dell'*agire veluti si Deus daretur*. Pertanto, la difesa di un diritto proprio nella Chiesa, complementare al diritto secolare, non è giustificata soltanto dalla necessità delle istituzioni ecclesiali ma anche dalla testimonianza rispetto alla possibilità di un diritto secolare non per forza estraneo al rilievo pubblico delle esperienze morali e religiose.

## *DIRITTO PARTICOLARE DI CUNEO-FOSSANO*

- a. è stato previsto dalle Costituzioni 47 e 50 del Sinodo diocesano 2021-2022;
- b. formalizza il diritto particolare della nuova Diocesi di Cuneo-Fossano, armonizzando norme e consuetudini provenienti dalla Diocesi di Cuneo e dalla Diocesi di Fossano;
- c. è composto di quattro parti:
  1. **decreti** di erezione della nuova Diocesi di Cuneo-Fossano del 1 giugno 2023
  2. **statuti** della Curia diocesana, del Consiglio presbiterale, del Consiglio pastorale diocesano, delle due Fondazioni di culto diocesane, dell'Istituto diocesano per il Sostentamento del Clero e della Consulta diocesana delle Aggregazioni laicali
  3. **regolamenti** di consigli, uffici e organismi collegati alla Curia diocesana
  4. **decreto generale postsinodale** dell'8 settembre 2023 sulle parrocchie (1-26), sull'amministrazione dei beni temporali (27-51) e sul sostentamento del clero (52-82)

*DIRITTO PARTICOLARE DI CUNEO-FOSSANO*  
*DECRETO GENERALE POSTSINODALE 8 SETTEMBRE 2023*  
**SULL'AMMINISTRAZIONE DEI BENI TEMPORALI [27-51]**

**33.36.**

i tributi diocesani, esercizio pratico di comunione dei beni; da essi si possono detrarre fino a 1000,00 euro all'anno per spese sostenute presso le fondazioni di culto diocesane, ad esempio presso Stella Maris

*DIRITTO PARTICOLARE DI CUNEO-FOSSANO*  
*DECRETO GENERALE POSTSINODALE 8 SETTEMBRE 2023*  
**SULL'AMMINISTRAZIONE DEI BENI TEMPORALI [27-51]**

**37.41.**

condivisione della questua nelle otto giornate o iniziative annuali, altro esercizio pratico di comunione dei beni: ad almeno cinque si deve partecipare, l'obbligo riguarda ciascuna singola parrocchia

# *DIRITTO PARTICOLARE DI CUNEO-FOSSANO*

## *DECRETO GENERALE POSTSINODALE 8 SETTEMBRE 2023*

### **SULL'AMMINISTRAZIONE DEI BENI TEMPORALI [27-51]**

#### **42-44.**

atti di straordinaria amministrazione; lo sono anche i seguenti: 42 d) costituzione di associazione o partecipazione ad essa; 42 f) ospitalità permanente per più di due mesi continui a persone che non sono chierici diocesani o sacerdoti inseriti nel sistema del sostentamento; 42 g) [novellato il 1 febbraio 2025] concessione di procura legale; 43 a) locazioni e comodati di immobili, sia attivi che passivi; 43 b) acquisto o alienazione di beni mobili di valore superiore a 15.000 euro; 43 d) accettazione di donazioni da parte della medesima persona giuridica o fisica dal valore complessivo annuale superiore a 15.000 euro; 43 e) assunzione o licenziamento di un dipendente a tempo indeterminato; 44 a) trasferimento di un bene mobile culturale da un immobile ad un altro; 44 b) c) adeguamento liturgico di chiesa anche solo con elementi mobili, quando si modificano altare o ambone o sede

*DIRITTO PARTICOLARE DI CUNEO-FOSSANO*  
*DECRETO GENERALE POSTSINODALE 8 SETTEMBRE 2023*  
**SUL SOSTENTAMENTO DEL CLERO [52-82]**

**53-71**

applicazione diocesana del sistema di sostentamento del clero delle Chiese in Italia che è regolato dalla Delibera 58 della Conferenza Episcopale Italiana del 1 agosto 1991

# *DIRITTO PARTICOLARE DI CUNEO-FOSSANO* *DECRETO GENERALE POSTSINODALE 8 SETTEMBRE 2023* **SUL SOSTENTAMENTO DEL CLERO [52-82]**

**72.** e ALLEGATO 5 p. 123.

la misura stabilita in Piemonte per l'offerta delle messe che va al sacerdote è 10 euro, fermo restando che l'offerta è libera, per cui si ricorda un'intenzione particolare anche quando non viene lasciata alcuna offerta e quanto eccede la misura stabilita deve andare alla parrocchia e non al sacerdote

*Entro due anni dall'entrata in vigore di queste norme [3 dicembre 2023], il Consiglio presbiterale può comunque offrire al Vescovo diocesano una proposta per una diversa distribuzione delle offerte per le messe celebrate, nel rispetto di quanto stabilito in merito dal diritto universale.*

# *DIRITTO PARTICOLARE DI CUNEO-FOSSANO* *DECRETO GENERALE POSTSINODALE 8 SETTEMBRE 2023* **SUL SOSTENTAMENTO DEL CLERO [52-82]**

## **73-75.**

metà della misura stabilita delle offerte per le messe binate e trinate deve essere versata dai sacerdoti al fondo solidarietà clero della curia; lo devono fare personalmente o tramite la parrocchia; dal 1 ottobre 2024 il vescovo ha concesso ai parroci di trattenere per sé l'intera offerta della messa binata, in considerazione del loro carico pastorale; nei giorni festivi i parroci devono sempre celebrare una messa *pro populo*, e cioè senza ricevere alcuna offerta

# *DIRITTO PARTICOLARE DI CUNEO-FOSSANO* *DECRETO GENERALE POSTSINODALE 8 SETTEMBRE 2023* **SUL SOSTENTAMENTO DEL CLERO [52-82]**

## **76-78.**

è importante utilizzare la facoltà di celebrare messe con un'intenzione collettiva, fino a due volte a settimana in ciascuna chiesa, le cui offerte vanno tutte alla parrocchia, salvo l'offerta per il sacerdote nella misura stabilita: in questo modo si evita di accumulare un numero eccessivo di offerte per messe non celebrate, le quali vanno tutte trasmesse entro l'anno a sacerdoti che ne hanno bisogno, meglio se tramite la Curia.

# *DIRITTO PARTICOLARE DI CUNEO-FOSSANO* *DECRETO GENERALE POSTSINODALE 8 SETTEMBRE 2023* **SUL SOSTENTAMENTO DEL CLERO [52-82]**

**80-81** e *ALLEGATO 5 pp. 123-126.*

l'allegato 5 offre indicazioni precise sul modo con cui le parrocchie contribuiscono ai costi di mantenimento e alle spese di trasferta dei sacerdoti; in particolare, rispetto ad un costo mensile di mantenimento di 650,00 euro, ciascun sacerdote può ricevere un rimborso fino a 300,00 euro, in proporzione al reddito lordo annuale di ciascuno.